



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

Art. 13 (Allegato)

DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di' una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato piu' del 50 per cento dei loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una societa' o in un trust, che conferiscono al titolare di tali azioni o diritti di partecipazione il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.

6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una societa' o in un trust, diversi da quelli menzionati nei paragrafi 4 e 5, sono imponibili nello Stato contraente di cui la societa' o il trust e' residente soltanto se l'alienante, in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l'alienazione, ha posseduto il 50 per cento o piu' del capitale sociale della societa' o del trust. Tuttavia, l'imposta cosi applicata non puo' eccedere il 12 per cento dell'ammontare degli utili. Il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.

7. Gli utili derivanti

dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Versione in vigore dal 3 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

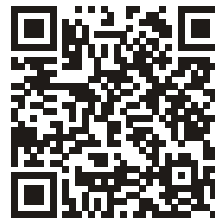
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 89
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-89-2020/allegato-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

(Allegato)

(Allegato)

